



CITTA' DI MINTURNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ordinanza Sindacale

Ord n 78	Divieto di vendita, somministrazione e possesso di bevande in bottiglie di vetro e lattine durante lo svolgimento della manifestazione "Capodanno in piazza"
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

PREMESSO che, in occasione del Capodanno, in piazza Rotelli della Fraz. di Scauri in Minturno si svolgeranno i festeggiamenti organizzati dall'Amministrazione Comunale, per accogliere festosamente, con l'intera cittadinanza la fine del 2019 e l'inizio del 2020;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

CONSIDERATO che anche in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

VALUTATO che l'abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento della manifestazione può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATO che:

- l'art.54 comma. 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. i provvedimenti di cui al presente comma sono

preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”:

- l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (I) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

VISTI

- l'art.3 comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui “(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, () dell'ambiente, (...)”;
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: “2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)”.

ATTESO che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine);

VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e ii.;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere nei confronti della manifestazione che si svolgerà in questo Comune dal 31.12.2019 al 01.01.2020, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di “safety” (e non di security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione;

VISTA la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto 20.02.2017 n. 14;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
 - è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
 - è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente.
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica in tutta l'area interessata dalla manifestazione ossia piazza Rotelli, via Appia dall'incrocio con via Marconi fino all'incrocio con via G. D'Annunzio ed in via Italo Balbo dalle ore 21.00 del giorno 31.12.2019 alle ore 07,00 del giorno 01.01.2020.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

AVVISA

Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 166,66 in caso di inosservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento ha validità nelle giornate dal 31 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet e notificata ai pubblici esercizi situati nell'area interessata a mezzo dei messi comunali.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Minturno e trasmessa a:


DNA
Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 660046
www.comune.minturno.lt.it
email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it
pec: polizialocale.minturno@legalmail.it

- Questura di Latina
- Prefettura di Latina
- Comando Carabinieri di Formia
- Comando di Guardia di Finanza di Formia
- alla Stazione dei Carabinieri di Scauri
- alla Stazione dei Carabinieri di Minturno
- Comando del Corpo di Polizia Locale
- al S.U.A.P
- ai messi notificatori per la consegna alle attività con sede nell'area interessata dalla manifestazione

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è il Dott. Antonio Di Nardo.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio


Il Sindaco
Dott. Gerardo STEFANELLI